

REGIONE TOSCANA

Contratto per lavori di messa in sicurezza delle arginature in destra del Torrente Cessana mediante ringrosso arginale a seguito di sormonto e tracimazione con erosione del corpo arginale prossimo al collasso in Comune di Buggiano in Località Pittini (somma urgenza ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Pistoia, P.za Resistenza. 54, nell'ufficio del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua.

TRA

- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dal dirigente regionale Dott. Marco Masi, nato a ----- il -----, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del 28/12/2015, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto il cui schema è stato approvato con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- Impresa "Fratelli Spitaletto Costruzioni s.r.l." (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Pieve a Nievole (PT), Via Cantarelle, n. 160, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01847760475, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia, rappresentata dal Sig.

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima (eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data \_\_\_\_\_ dal Dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di Repertorio e n. \_\_\_\_\_ di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott. \_\_\_\_\_, si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

PREMESSO

- che con verbale di somma urgenza in data \_\_\_\_\_, opportunamente motivato ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità causato da \_\_\_\_\_;

- che, contestualmente alla redazione del verbale di cui sopra (scegliere tra le due opzioni, completare ed eliminare, dopo, il sottolineato) il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ oppure il tecnico \_\_\_\_\_ che per primo si è recato sul luogo dell'evento, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando direttamente all'Appaltatore l'esecuzione dei medesimi lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la perizia giustificativa

dei lavori di cui trattasi, redatta (scegliere tra le due opzioni eliminando, dopo, il sottolineato) dal Responsabile del procedimento oppure dal tecnico e trasmessa alla Regione Toscana unitamente al verbale di somma urgenza, e impegnata la somma di € \_\_\_\_\_ su \_\_\_\_\_;

- che, ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, sono state verificate, con esito positivo, le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

oppure

sono in corso le verifiche delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la specifica che, qualora dal suddetto controllo emerga l'assenza di tali requisiti, la Regione Toscana recederà dal presente atto salvo il pagamento delle opere eseguite, procederà all'eventuale rimborso delle spese già sostenute e, in ogni caso, alla segnalazione alle autorità competenti previste dal medesimo comma 7;

(eventualmente, sulla base del tempo/tipologia/importo lavori)

- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti

la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, affida i

lavori di somma urgenza di \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_, Loc. \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ all'Appaltatore che, nella persona del legale

rappresentante, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a

perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nella

perizia (in seguito, indicata, per brevità, come "Perizia") redatta in data

\_\_\_\_\_, facente parte integrante del presente contratto,

anche se a questo materialmente non allegata, che l'Appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per

integrale accettazione, si trova depositata presso il Settore

\_\_\_\_\_.

#### Art. 2 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale, concordato con l'Appaltatore ai sensi del

comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016

oppure

determinato sulla base del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, i cui

prezzi sono stati ridotti del 20% ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs

n. 50/2016, è fissato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA nei termini

di legge, così articolato: (adattare se presente solo corpo o solo misura)

- Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) per lavori a corpo;

- Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) per lavori a misura;

- Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

(scegliere una delle due opzioni seguenti ed adattare, eventualmente, la prima se presente solo corpo o solo misura)

L'importo delle lavorazioni a corpo e i prezzi unitari delle lavorazioni a misura sono quelli risultanti dal verbale di concordamento prezzi definito con l'Appaltatore che, in copia digitale conforme all'originale cartaceo, si allega al presente contratto quale Allegato "\_\_\_"

oppure

sono quelli risultanti dalla Perizia.

(Completare la dizione seguente utilizzando una delle due indicazioni finali sottolineate, eliminando, poi, il sottolineato. Eventualmente, modificare la dizione se i lavori sono solo a corpo o solo a misura)

Trattandosi di lavori in parte a corpo ed in parte a misura, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile per la parte a corpo, mentre per la parte a misura potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale Perizia.

L'importo da corrispondere per le prestazioni a corpo ed i prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti, sulla base della Perizia, dal concordamento dei prezzi con l'Appaltatore

oppure

dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - comunicazioni con l'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig.

\_\_\_\_\_.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso \_\_\_\_\_ e ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 sono effettuate a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

(inserire il seguente articolo ove prevista garanzia definitiva, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando molta attenzione alle conseguenti modifiche dei rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

#### Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l'altra e anche il sottolineato)

cauzione, depositata a titolo di pegno a favore della Regione Toscana,

costituita presso \_\_\_\_\_, nell'interesse  
dell'Appaltatore, pari a un importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_). L'atto  
suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

OPPURE

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
con la quale la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ si costituisce  
fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell'Appaltatore fino  
alla concorrenza della somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_). L'atto  
suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo  
della garanzia risulta ridotto in quanto \_\_\_\_\_

(inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).

La Regione Toscana può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o  
totalmente, nei casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi  
l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta  
meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

(inserire il seguente articolo solo nel caso in cui non sia stato ancora emesso  
il certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, altrimenti  
scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti  
modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra  
i vari commi di uno stesso articolo)

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a  
copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del  
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,

l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero \_\_\_\_\_ in

data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1

corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato

dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti Euro \_\_\_\_\_ ;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro \_\_\_\_\_ ;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro

\_\_\_\_\_;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono

opponibili alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in

relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza si trova depositata presso la sede della Regione Toscana – Settore

Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua.

(se è stato omesso qualcuno degli articoli precedenti, rinumerare il presente

articolo prestando, inoltre, attenzione alle conseguenti modifiche degli

eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di

uno stesso articolo)

#### Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia

retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località



dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 (inserire eventualmente la parte seguente sottolineata, anche limitatamente al solo P.O.S., adattando la dizione ed eliminando poi il sottolineato) nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dalla Regione Toscana, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore \_\_\_\_\_ e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

(inserire il seguente articolo solo nel caso di lavori ancora in corso, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

#### Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza.

(se ritenuto necessario, aggiungere la seguente dizione sottolineata, eliminando, poi, il sottolineato)

Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall'art. 40, comma 3 del DPR n. 207/2010, non sarà tenuto conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% del tempo previsto per dare compiuti i lavori, come rilevato dal pluviometro ufficiale più vicino della rete del Servizio Idrologico Regionale rilevabile dal sito [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it). Ai fini di cui al precedente capoverso, è definito "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno e con riferimento agli orari di lavoro giornalieri 8-12 e 13-17, nel quale sia verificata una delle seguenti condizioni:

- pioggia > 0.5 mm/h per tutte le prime 3 ore di lavoro;

- pioggia > 0.5 mm/h per almeno 4 ore nell'orario di lavoro giornaliero.

(inserire sempre la seguente dizione)

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

Oppure

Art. 8 – Termine dei lavori

I lavori risultano terminati come da certificato di ultimazione lavori emesso in data \_\_\_\_\_.

(inserire il seguente articolo solo nel caso di lavori ancora in corso, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera del \_\_\_\_\_ per mille (scegliere un valore tra 0,3 e 1) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

(inserire il seguente articolo solo nel caso di lavori ancora in corso, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

#### Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui al precedente comma 1 anche le sospensioni disposte dalla Regione Toscana, su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di grave inosservanza da parte dell'Appaltatore, o le sospensioni disposte autonomamente dallo stesso Coordinatore, in caso di pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza: quando tali sospensioni siano determinate da inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, le stesse non comporteranno uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori stabiliti dal

presente contratto.

3. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016), fatta eccezione nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 2.

5. È pure riservata alla Regione Toscana la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore

6. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 7; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Regione Toscana.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Regione Toscana su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori (inserire la parte sottolineata, togliendo il sottolineato, solo nel caso

in cui sia previsto il collaudo) e l'organo di collaudo ove costituito.

8. La Regione Toscana non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Regione Toscana stessa.

9. Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale dell'utile di impresa del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

10. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

#### Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

(inserire il seguente articolo solo nel caso siano presenti lavori a misura, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo))

#### Art. 11bis - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui al precedente articolo 2.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla Perizia.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alla

Perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui alla stima dei costi della sicurezza predisposta dalla Regione Toscana.

(inserire il seguente articolo solo nel caso siano presenti lavori a corpo, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo))

Art. 11ter - Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, e secondo le risultanze della Perizia; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla Perizia e dal presente contratto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dalla Perizia o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo

netto contrattuale di cui all'articolo 2 le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. I costi per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori nella stima dei costi per la sicurezza predisposta dalla Regione Toscana, secondo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

(inserire il seguente articolo solo nel caso siano presenti lavori in economia, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

#### Art. 11quater - Contabilizzazione dei lavori economia

1. L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non esplicitamente ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate con le modalità previste dal successivo comma 2.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia, di cui al precedente comma 1 e all'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, sarà eseguita nel modo seguente:

- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo il seguente ordine di preferenza: a) secondo i prezzi contrattuali di cui



all'articolo 2 del presente contratto; b) ove i prezzi sub a) siano mancanti, secondo i prezzi definiti mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto; c) selezionando i prezzi dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento del verbale di somma urgenza, qualora applicabili in relazione alla tipologia di lavori; d) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data del verbale di somma urgenza, o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore;

- per la mano d'opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'esecuzione dei lavori con applicazione del ribasso concordato con l'Appaltatore esclusivamente su spese generali e utili.

(inserire il seguente articolo solo ove necessario, altrimenti scalare la successiva numerazione prestando attenzione alle conseguenti modifiche degli eventuali rimandi interni tra i vari articoli del contratto o tra i vari commi di uno stesso articolo)

Art. 11quinquies - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

(inserire una delle due seguenti dizioni)

In sede di contabilizzazione delle rate di pagamento di cui all'art. 16 del presente contratto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in

opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima (art. 180, comma 4, D.P.R. n. 207/2010).

oppure

È escluso il parziale pagamento dei materiali introdotti in cantiere prima della relativa messa in opera.

(inserire sempre la seguente dizione)

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M. 145/2000.

#### Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

(ove previsto il P.O.S.)

- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H);

(inserire le seguenti dizioni, o altre eventuali, se ritenute necessarie)

- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti

nella Perizia; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

(inserire la seguente dizione se necessaria)

- la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta ai sensi della L.R. 65/2014;

(inserire il seguente punto solo nel caso nell'esecuzione dei lavori siano necessari ponteggi)

- la redazione del PIMUS (Piano operativo per il montaggio, mantenimento e smontaggio dei ponteggi) secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

(inserire la seguente dizione solo se nell'appalto è prevista la realizzazione di impianti)

- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore.

(inserire sempre la restante parte dell'articolo)

3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi,

rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalla Perizia e dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla Direzione lavori (inserire la seguente dizione solo ove sia presente il collaudo, eliminando il sottolineato) dall'organo di collaudo.

4. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Regione Toscana sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

7. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l'Appaltatore ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

#### Art. 13 – Modifiche al contratto

1. È facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

[Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo

(in caso di contratto solo a corpo)

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 2 rimarrà fisso ed invariabile.

oppure (in caso di contratti a corpo e a misura)

I prezzi unitari per le lavorazioni a misura e l'importo delle lavorazioni a corpo, come definiti ai sensi del precedente articolo 2, rimarranno fissi e invariabili.

(inserire sempre la seguente dizione)

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 15 - Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite la casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto mediante certificato di pagamento di un' importo pari al 95 % dei lavori eseguiti a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondente allo stato finale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione (oppure, in caso di collaudo, inserire al posto della precedente la seguente dizione sottolineata, eliminando il sottolineato) dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso.

6. Le fatture elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale, - Settore \_\_\_\_\_ - codice fiscale 01386030488, Codice

univoco ufficio (CUU) PGF8TX, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: CIG \_\_\_\_\_, (ove previsto inserire parte seguente, eliminando sottolineato) CUP \_\_\_\_\_ e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la singola fattura. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

7. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 6, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, saranno rifiutate.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore. Ove la Regione Toscana non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito, il DURC verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 7, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione:

pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

9. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

10. La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

11. L'Appaltatore:

a) \_\_\_\_\_ si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b) \_\_\_\_\_ si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

c) \_\_\_\_\_ si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12. Ai sensi della lettera a) del precedente comma 11, l'Appaltatore dichiara che i propri conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

- \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ con codice IBAN IT



	_____;	
	- _____ sede di _____ con codice IBAN IT	
	_____;	
	- _____ sede di _____ con codice IBAN IT	
	_____;	
	- _____ sede di _____ con codice IBAN IT	
	_____;	
	L'Appaltatore dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sui	
	suddetti conti sono:	
	- il Sig. _____, Codice Fiscale: _____;	
	- il Sig. _____, Codice Fiscale: _____.	
	L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali	
	variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti	
	stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.	
	13. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al	
	presente contratto, il bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti	
	di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in	
	relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG:	
	_____ (ove previsto inserire parte seguente, eliminando sottolineato) e il	
	seguente codice CUP: _____.	
	14. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti,	
	saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria	
	regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei	
	conti correnti bancari o postali, di cui al precedente comma 12, dedicati	
	25	

anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

15. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 (due/00) per bonifico.

16. Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

17. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Appaltatore.

18. La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

(prevedere questa versione dell'art. 17 nel caso in cui nel precedente articolo 16 si sia stabilito di pagare in unica soluzione)

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti	
1. In caso di ritardo nell'emissione del titolo di spesa relativo alla rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'art. 16, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile all'a Regione Toscana, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.	
(prevedere questa seconda versione dell'art. 17 nel caso in cui nel precedente articolo 16 si sia stabilito di pagare a stati avanzamento lavori)	
Art. 17 - Ritardo nei pagamenti	
1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 7, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla regione Toscana, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.	
Art. 18 - Subappalto - subcontratto - cessione del contratto	
1. Non è ammesso il subappalto.	
2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro,	
27	

servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e a inviare alla Regione Toscana comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

d) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore.

e) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

g) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda

all'immediata regolarizzazione.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni secondo le seguenti modalità:

- per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Regione Toscana, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto;

- in tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

(inserire il seguente comma ove sia stata prevista la garanzia definitiva)

4. In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

(in caso di certificato di regolare esecuzione inserire la seguente versione dell'art. 20)

#### Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione Toscana prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facoltà della Regione Toscana richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

(inserire la seguente parte iniziale dell'art. 20 in caso di collaudo in cui non sia previsto il collaudo in corso d'opera)

Art. 20 – Certificato di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di collaudo finale. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(inserire la seguente parte iniziale dell'art. 20 in caso di collaudo in cui è previsto il collaudo in corso d'opera)

Art. 20 – Collaudo in corso d'opera e certificato di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso

d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso, entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(in entrambi i casi proseguire con la parte seguente dell'art. 20)

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione Toscana prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facoltà della Regione Toscana richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

(inserire l'articolo che segue solo se si è scelto di pagare a stati di avanzamento



lavori, utilizzando la seconda versione dell'articolo 16: in caso contrario, ricordarsi di adeguare la numerazione degli articoli successivi)

#### Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato.

Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010).

Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, ai sensi del successivo articolo 22.

(inserire l'articolo seguente solo se si è scelto di pagare a stati di avanzamento lavori, utilizzando la seconda versione dell'articolo 16: in caso contrario, ricordarsi di adeguare la numerazione degli articoli successivi)

#### Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione (oppure, in caso di collaudo, inserire al posto della precedente la seguente dizione sottolineata, eliminando il sottolineato) del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà

effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione stesso. (oppure, in caso di collaudo, inserire al posto della precedente la seguente dizione sottolineata, eliminando il sottolineato) certificato di collaudo provvisorio stesso.

2. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, (oppure, in caso di collaudo, inserire al posto della precedente la seguente dizione sottolineata, eliminando il sottolineato) certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 6 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16, commi 8 e 10, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:

- della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).

#### Art. 23 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. La cessione dei crediti è ammessa a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione sia trasmesso alla Regione Toscana prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Regione Toscana qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Regione Toscana cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

5. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice CIG: \_\_\_\_\_ (ove previsto inserire parte seguente, eliminando sottolineato) e del seguente codice unico di progetto (CUP): \_\_\_\_\_. La Regione Toscana provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

6. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

#### Art. 24 - Recesso

La Regione Toscana si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno \_\_ giorni (non meno di 20).

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

#### Art. 25 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la seguente procedura:

- nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori;

- qualora in seguito all'iscrizione di riserve l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

#### Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;

- la L.R. n. 38/2007

#### Art. 27 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali é a carico della Regione Toscana, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per la Regione Toscana

per l'Appaltatore

Il presente contratto, composto di n. pagine \_\_ inclusa la pagina successiva relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro \_\_\_\_, che viene apposto (oppure, inserire al posto della precedente la seguente dizione: di numero \_\_ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

Contratto per lavori di \_\_\_\_\_ (somma  
urgenza ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016)

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341  
DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig.  
\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere, accettare ed  
approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità  
verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 16 "Fatturazione e  
pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 24 "Recesso" e 25 "Controversie  
e foro competente".

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_